

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo  
Il Dirigente del Servizio 7 – Ing. Capo



**L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 – DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "Norme di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – "Regolamento di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTO** il **D.D.G. n. 2 del 08/01/2021** con il quale è stato conferito l'incarico e le funzioni dirigenziali al **Dr. Giuseppe Quattrocchi** di responsabile del servizio 7 "Distretto Minerario di Palermo" del Dipartimento regionale dell'Energia con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- VISTA** l'autorizzazione n. **10/13 – 321 TP del 29/10/2013**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, della L.R.S. n. 19/95, la Società "**Santoro Marmi s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Pirreri n. 21, (P.I. n. 01619400813), legalmente rappresentata dal Sig. Santoro Giuseppe nato a Custonaci (TP) il 08/02/1938, ad esercire la cava di marmo sita in località "**Marcato Gna Rosa**" del Comune di Custonaci (TP), per un periodo di anni 15 (quindici);
- VISTO** il **D.R.S. n. 355/21 - Reg. n. 16/21 - 321 L<sub>14</sub> TP del 14/04/21**, con il quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, la Società "**Santoro Marmi s.r.l.**", con sede legale a Custonaci (TP), Via Pirreri n. 21, (P.I. n. 01619400813), legalmente rappresentata dal Sig. Santoro Giuseppe nato a Custonaci (TP) il 08/02/1938, a sospendere per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal **30 Aprile 2021** fino al **26 Ottobre 2021**, i lavori di estrazione della cava di marmo sita in località "**Marcato Gna Rosa**" del Comune di Custonaci (TP);
- VISTA** l'istanza datata **07/09/2021**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo il **29/09/2021** al n. **31013**, con la quale il Sig. Santoro Giuseppe nato a Custonaci (TP) il 08/02/1938, nella qualità di legale rappresentante della Società "**Santoro Marmi s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Pirreri n. 21, (P.I. n. 01619400813), ha chiesto un ulteriore sospensione di 180 giorni dei lavori di coltivazione nella cava "de qua";

**RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di un ulteriore 180 gg. dei lavori di coltivazione nella cava "de qua" decorrenti dal **27 Ottobre 2021** fino al **24 Aprile 2022**.

#### **AUTORIZZA**

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la Società "**Santoro Marmi s.r.l.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Pirreri n. 21, (**P.I. n. 01619400813**), legalmente rappresentata dal Sig. Santoro Giuseppe nato a Custonaci (TP) il 08/02/1938, è autorizzata a sospendere i lavori di coltivazione nella cava di marmo sita in località "**Marcato Gna Rosa**" del Comune di Custonaci (TP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal **27 Ottobre 2021** fino al **24 Aprile 2022**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di Custonaci (TP) e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società "**Santoro Marmi s.r.l.**" è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava "*de qua*", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo, 01/10/2021

L'Ingegnere Capo del Distretto  
Dr. Giuseppe Quattrocchi

